

■ Condizioni Contrattuali

"ASFALIA Custodia Accumulo" PIANO DI ACCUMULO A PREMI ANNUI

Obblighi della Società e Disciplina del Contratto

Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle Condizioni Contrattuali descritte al successivo paragrafo "Disciplina del Contratto", dagli eventuali allegati di polizza rilasciati dalla Società stessa, e dalle norme legislative in materia.

Disciplina del contratto:

Il contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni Contrattuali dell'Assicurazione a Vita Intera a Premi Annui Ricorrenti collegata a quote del Fondo Interno "ASFALIA Custodia" (**Sezione 2**);
- dalle Condizioni Contrattuali dell'Assicurazione Complementare di Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato (**Sezione 3/A**);
- dalle Condizioni Contrattuali dell'Assicurazione Complementare facoltativa Temporanea per il caso di morte dell'Assicurato (**Sezione 3/C**) e relative Condizioni supplementari di Carenza (**Sezione 4**);
- dal Regolamento del Fondo Interno "ASFALIA Custodia".

Nel testo che segue, per "Garanzia Base" e "Garanzie Complementari" si intende:

- **Garanzia Base:** l'Assicurazione principale del Programma "ASFALIA Custodia Accumulo" (Vita Intera a Premi Ricorrenti collegata a quote del Fondo Interno "ASFALIA Custodia").
- **Garanzie Complementari:** L'Assicurazione di Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato e l'Assicurazione Temporanea per il caso di morte dell'Assicurato, che completano nell'insieme il Programma "ASFALIA Custodia Accumulo".

Sezione 2

Condizioni dell'Assicurazione Vita Intera a Premi Annui Ricorrenti collegata a quote della Linea "ASFALIA Custodia Accumulo" del Fondo Interno "ASFALIA Custodia"

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto di assicurazione sulla vita prevede, a fronte del pagamento di un numero prestabilito di premi annui ricorrenti e costanti, la liquidazione di una prestazione predefinita ai Beneficiari designati in polizza, sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ("Assicurazione caso vita"), sia in caso di un suo decesso avvenuto nel corso della durata contrattuale ("Assicurazione caso morte").

Art. 1.1 - Assicurazione caso vita:

L'Investitore-Contraente - dopo almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che siano state pagate almeno due intere annualità di premio - ha il diritto di richiedere un disinvestimento della polizza, totale o parziale, determinato nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 14.

Art. 1.2 - Assicurazione caso morte:

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale determinato nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 15.

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Essi sono pertanto responsabili degli effetti delle eventuali dichiarazioni non veritiere.

Art. 3 - Limiti di età

Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un'età minima dell'Assicurato di anni 18 e un'età assicurativa massima di anni 65; l'età alla scadenza del piano di accumulo, definito al successivo art. 4, non può superare i 75 anni.

Restano fermi i limiti di età stabiliti per la copertura delle eventuali Garanzie Complementari, per cui si rimanda alla Sezione 3/A e 3/C, art. 1, di questo fascicolo.

Per "età assicurativa", in ogni occorrenza delle presenti Condizioni, si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

Art. 4 - Durata e Scadenza del contratto

La durata dell'assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, corrisponde alla vita dell'Assicurato. Tuttavia il periodo di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo, stabilito dall'Investitore-Contraente all'atto del perfezionamento del contratto) non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni.

La durata delle Garanzie assicurative Complementari, se presenti, sono regolate dalle rispettive Condizioni Contrattuali riportate alla Sezione 3/A e 3/C di questo fascicolo.

Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 5 - Revoca della proposta

L'Investitore-Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca l'Investitore-Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

UNIQA Previdenza SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà all'Investitore-Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 6 - Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'Investitore-Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata, inviata al medesimo indirizzo indicato all'art. 5 precedente, con l'indicazione di tale volontà ed allegando l'originale di polizza con eventuali appendici.

La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Il rimborso è pari al controvalore (*) in euro del capitale investito - sia in caso di incremento che di decremento delle quote - maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui all'art. 21.1, e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

() Il controvalore del capitale investito è dettagliatamente descritto all'art. 12.*

La Società esegue il rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata corredata degli allegati sopra indicati.

Art. 7 - Modalità di versamento del premio e attribuzione delle quote

Il contratto prevede il versamento di un numero di premi annui costanti - di importo non inferiore a 900,00 Euro - pari alla durata del piano di accumulo stabilito in proposta dall'Investitore-Contraente.

Il premio può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali, fermo restando l'importo annuo stabilito in polizza. L'Investitore-Contraente, trascorsi 30 giorni dal primo versamento, ha la facoltà di versare in ogni momento successivo premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro ciascuno.

Il pagamento dei premi deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, e può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- bonifico a favore di UNIQA Previdenza SpA sul c/c bancario Codice IBAN IT07P030691271110000011527, intestato a UNIQA Previdenza SpA presso INTESA SANPAOLO - Filiale Financial Institutions - Via Langhirano, 1 - 43125 PARMA con indicazione del numero di polizza nella causale dello stesso;
- assegno bancario o circolare non trasferibile a favore di UNIQA Previdenza SpA;
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all'Agenzia, solo per importi inferiori a 12.500,00 Euro;

- attivazione della procedura SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato a UNIQA Previdenza SpA (nel caso in cui venga scelto un frazionamento con rateazione mensile per il versamento dei premi ricorrenti, ai fini della corretta attivazione della procedura SDD, i primi due versamenti mensili dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle coordinate di cui sopra).

Non sono ammessi altri mezzi di pagamento oltre a quelli sopra elencati.

La Società non si fa carico delle spese amministrative relative alle suddette forme di pagamento.

La Società provvede all'investimento di tutti i premi pervenuti e conferiti alla Linea del Fondo Interno "ASFALIA Custodia", integrativi compresi, mediante acquisto di quote. Il numero delle quote attribuito verrà determinato dividendo il premio, al netto dei costi specificati all'art. 21.1 e al netto dell'eventuale premio relativo alla copertura facoltativa per il caso di morte di cui all'art. 2 della Sezione 3/C, per il valore unitario della quota della Linea del Fondo Interno.

Fermo restando i mezzi di pagamento previsti sopra descritti, il "giorno di riferimento" considerato per la valorizzazione delle quote sarà:

- a) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da lunedì a mercoledì, estremi compresi: il venerdì della medesima settimana;
- b) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da giovedì a domenica: il venerdì della settimana immediatamente successiva.

Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte con orari normali di negoziazione.

Art. 8 - Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si ritiene concluso, e le coperture assicurative operanti, a partire dalle ore zero del "giorno di riferimento" definito al precedente art. 7 in funzione della modalità di pagamento del primo premio, sempreché entro tale termine la Società non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione della proposta.

Art. 9 - Lettera di conferma di investimento del premio

"ASFALIA Custodia Accumulo" è un contratto a premi ricorrenti secondo un piano predefinito in fase di sottoscrizione della proposta.

In occasione del pagamento del primo premio, la Società invierà all'Investitore-Contraente, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera di ratifica contenente:

- la data di decorrenza del contratto (*);
- la conferma dell'avvenuto versamento con indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
- la data di incasso del premio e la data di valorizzazione delle quote;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio, e il corrispondente valore della quota.

Per i versamenti successivi al primo, la Società trasmetterà entro 10 giorni lavorativi dalla fine del semestre di riferimento, una lettera di conferma cumulativa per i premi annui frazionati pagati nel semestre stesso, contenente le medesime informazioni indicate in precedenza.

Inoltre, con riferimento all'assicurazione facoltativa "*Temporanea caso morte*", se presente, verrà specificato:

- l'ammontare del capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato, con indicazione dell'eventuale presenza del periodo di Carenza;
- l'ammontare del relativo costo, che verrà prelevato dal premio versato prima dell'investimento.

(* *Solo in occasione della conclusione del contratto, con il versamento del primo premio.*)

Art. 10 - Sospensione e Modifica dei versamenti

Art. 10.1 Sospensione dei versamenti annui

Fermo restando che **non è possibile modificare l'importo dei premi ricorrenti** stabilito nel piano di accumulo sottoscritto alla conclusione del contratto, **né la durata** del piano medesimo, il pagamento dei premi si considera interrotto dopo un periodo di un anno dalla data della rata di premio non pagata. Durante tale periodo l'Investitore-Contraente conserva il diritto di ripristinare la piena validità del contratto versando tutti i premi insoluti senza alcuna penalizzazione.

L'interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo oltre il periodo di tempo sopra specificato, comporta invece i seguenti effetti:

- **Se non sono state versate almeno due intere annualità di premio:** il contratto è rescisso ed i premi pagati relativi al piano di accumulo di base restano acquisiti alla Società. In questo caso, in presenza di uno o più versamenti integrativi precedentemente effettuati, il contratto resterà in vigore per quest'ultima sola componente assicurativa e sarà riscattabile in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali;
- **Se sono state versate almeno due intere annualità di premio:** il contratto viene ridotto con le modalità di seguito indicate. Resta ferma la facoltà di proseguire il versamento dei premi integrativi in qualunque momento, ma non è più possibile riprendere il versamento dei premi relativi al piano di accumulo di base.

La riduzione del contratto avviene con la seguente procedura:

1. si determina l'ammontare dell'onere di disinvestimento del piano di accumulo con la medesima procedura descritta all'art. 14.1 (*Riscatto Totale*);
2. si procede alla riduzione del numero delle quote assegnate al piano di accumulo di base per un controvalore corrispondente all'onere così definito. La valorizzazione delle quote ai fini della riduzione viene effettuata sulla base del valore unitario delle stesse determinato il primo venerdì successivo al periodo di dilazione di un anno di cui in premessa.
In presenza di uno o più versamenti integrativi precedentemente effettuati, la riduzione del contratto non troverà applicazione per questi ultimi.

A seguito di riduzione la Società invierà all'Investitore-Contraente il resoconto dell'operazione effettuata, comprendente:

- Importo dell'onere trattenuto con corrispondente numero di quote;
- Numero di quote residue del contratto e relativo controvalore.

Successivamente alla riduzione del contratto, la copertura facoltativa relativa all'Assicurazione Temporanea caso morte, se presente, e l'Assicurazione Complementare di Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, si estinguono.

Art. 10.2 Frazionamento dei versamenti annui

I premi annui previsti dal piano di accumulo possono essere corrisposti in rate mensili, trimestrali o semestrali; la scelta iniziale del frazionamento viene effettuata dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

Tuttavia anche successivamente alla decorrenza del contratto l'Investitore-Contraente mantiene il diritto a modificare il frazionamento tra le due opzioni offerte (mensile o trimestrale). L'esercizio di tale facoltà, gratuita, deve essere esercitata dall'Investitore-Contraente, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale interessata dalla modifica, tramite richiesta scritta inviata a:

UNIQA Previdenza SpA - Carnia, 26 - 20132 Milano

Art. 11 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario della quota del Fondo viene determinato settimanalmente ogni venerdì (1).

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in cui lo stesso Fondo è ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, quali indicate all'art. 21.2.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società <http://www.uniqagroup.it/>.

(1) Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte, con orari normali di negoziazione.

Art. 12 - Operazioni di disinvestimento

Tutte le operazioni di disinvestimento, conseguenti all'esercizio del diritto di recesso, di riscatto nonché di pagamento del capitale assicurato per decesso dell'Assicurato, vengono effettuate considerando, come giorno di riferimento, il primo venerdì (1) successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Posta della Società.

il valore di disinvestimento della polizza sarà pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento.

(1) Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte, con orari normali di negoziazione.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Art. 13 - Operazioni di Switch

Il contratto non prevede alcun operazione di disinvestimento e contestuale reinvestimento in un altro comparto di investimento (Switch).

Art. 14 - Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e purché siano state pagate almeno due intere annualità di premio, l'Investitore-Contraente ha il diritto di risolvere il contratto, totalmente o solo in parte, in qualsiasi momento mediante operazione di riscatto che deve essere esplicitamente richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. comprensiva della documentazione specificata in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

Il valore di riscatto globalmente disponibile, al lordo delle imposte di legge, è pari al valore di disinvestimento della polizza quale stabilito al precedente art. 12.

Le eventuali garanzie complementari presenti in polizza non hanno alcun valore di riscatto.

Art. 14.1 - Il Riscatto Totale

Qualora il piano di accumulo sottoscritto in proposta non sia stato completato, al valore sopra quantificato verrà detratto un onere per commissioni di disinvestimento il cui ammontare è determinato in funzione del numero di premi annui non pagati rispetto a quelli previsti. Tale onere si ottiene con le modalità seguenti:

- si individua l'aliquota corrispondente, che è pari al 4% moltiplicato per la differenza tra il numero dei premi stabiliti nel piano e quelli, eventualmente frazionati, effettivamente pagati;
- si moltiplica l'aliquota così determinata per l'importo complessivo del primo premio annuo.

Qualora, antecedentemente alla richiesta del riscatto totale, la polizza fosse stata ridotta (art. 10.1 "Sospensione dei versamenti annui"), l'onere sopra indicato non sarà addebitato in quanto già applicato nell'operazione di riduzione.

A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue.

Art. 14.2 - Il Riscatto Parziale

L'Investitore-Contraente può richiedere alla Società - con le medesime modalità previste per il riscatto totale ma senza l'applicazione dell'onere per commissioni di disinvestimento sopra descritto - di riscattare solo in parte (specificando l'aliquota di quanto disponibile o l'importo) il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:

- l'operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per "anno assicurativo" si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a 1.000,00 Euro;
- il controvalore delle eventuali quote residue non sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- il controvalore complessivo delle quote residue non sia inferiore al valore corrispondente al doppio dell'importo del premio annuo del piano di accumulo.

Ai fini della determinazione dei citati limiti di importo verrà impiegato l'ultimo valore delle quote disponibili al momento della richiesta. Qualora uno dei sopraindicati limiti non venga rispettato, il contratto potrà essere riscattato solo integralmente.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale, il valore del capitale maturato diminuisce in proporzione: all'atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà all'Investitore-Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:

- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento.

A seguito del riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Art. 15 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli eredi legittimi, il capitale assicurato il cui importo è pari alla somma delle seguenti due componenti:

1. il **valore di disinvestimento della polizza**, pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della comunicazione dell'avvenuto decesso;
2. **un importo pari all'1% del capitale sopra definito.**

Qualora in contratto fosse presente ed operante la copertura assicurativa in forma "*Temporanea caso morte*" a Premi Unici Ricorrenti, la Società corrisponderà, in via aggiuntiva, anche il capitale assicurato con questa copertura. Alla Sezione 3/C delle presenti Condizioni Contrattuali sono descritte in dettaglio le caratteristiche di questa assicurazione facoltativa.

Art. 16 - Opzione di conversione in Rendita

L'Investitore-Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a 50.000,00 Euro, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
- b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
- c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Ulteriori indicazioni sull'operazione di conversione possono essere richieste a:

UNIQA Previdenza SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l'eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali. In tale ultimo caso, la Società:

- si impegna ad inviare il fascicolo (Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni Contrattuali) relativo all'opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
- darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte dell'Investitore-Contraente, della propria volontà di esercitare l'opzione mediante sottoscrizione dell'appendice di cui sopra.

Art. 17 - Cessione, Pegno e Vincolo della polizza

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, l'Investitore-Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 18 - Beneficiari

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. UNIQA Previdenza SpA procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche

La designazione dei Beneficiari non può più essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto a UNIQA Previdenza SpA;
- successivamente al decesso dell'Investitore-Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a UNIQA Previdenza SpA di volersi avvalere dei suoi diritti.

In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 19 - Prestiti

Il presente contratto non ammette la concessione di prestiti.

Art. 20 - Il Fondo Interno "ASFALIA Custodia"

UNIQA Previdenza SpA ha istituito e controlla, secondo le modalità descritte nel "Regolamento del Fondo Interno ASFALIA Custodia" allegato alle presenti Condizioni Contrattuali di cui forma parte integrante, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno assicurativo sopra denominato - di seguito chiamato per brevità "**Fondo**" - non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società a garanzia dei propri impegni, le cui attività sono espresse in quote del Fondo stesso.

La responsabilità della gestione del Fondo e l'attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via sistematica direttamente da UNIQA Previdenza SpA.

Le caratteristiche del Fondo sono dettagliatamente descritte nel "Regolamento del Fondo Interno ASFALIA Custodia".

Art. 21 - Spese

Il presente contratto prevede costi diretti, relativi alla *gestione assicurativa*, e costi indiretti a carico del Fondo Interno.

Art. 21.1 - Costi diretti di gestione assicurativa

Le spese relative al contratto per costi di acquisizione, incasso e gestione sono prelevate direttamente da ogni premio versato - al netto delle spese di emissione - e sono pari al 7%.

Nessun costo di caricamento è previsto per i premi aggiuntivi.

Inoltre su ciascun premio ricorrente versato, il contratto prevede l'applicazione di spese di emissione il cui importo è pari a 1,00 Euro. Medesimo importo è previsto per ciascun premio aggiuntivo versato.

Art. 21.2 - Costi indiretti a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano una serie di costi dettagliatamente descritti nel "Regolamento del Fondo Interno ASFALIA Custodia" allegato alle presenti Condizioni Contrattuali di cui forma parte integrante. Tali costi sono calcolati e trattenuti, con rateo settimanale, ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) sulla base del valore del Fondo in quel momento.

Art. 22 - Pagamenti della Società

La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

UNIQA Previdenza SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.

Nel caso, tuttavia, in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote del Fondo, i pagamenti della Società vengono rinviati fino a quando la valorizzazione si rende nuovamente disponibile.

Ogni pagamento viene effettuato presso UNIQA Previdenza SpA o presso la sede dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. 23 - Tasse ed imposte

Tasse ed imposte sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24 - Foro Competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del comune di residenza, o del domicilio elettivo, dell'Investitore-Contraente.

Sezione 3

Assicurazioni Complementari abbinabili al Programma "ASFALIA Custodia Accumulo"

Condizioni Contrattuali

"ASFALIA Custodia Accumulo" prevede la possibilità di abbinare all'assicurazione base principale - di cui alla Sezione 2 - altre garanzie assicurative Complementari e specifiche. In questa Sezione vengono riportate le relative Condizioni Contrattuali, applicabili là dove le relative Garanzie Complementari **siano state esplicitamente richieste nel documento di Proposta e richiamate nel documento contrattuale** rilasciato dalla Società al perfezionamento della Polizza.

Sezione 3/A

Assicurazione per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente

Art. 1 - Oggetto

Se la polizza è al corrente con il pagamento dei premi e qualora l'Assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente, e l'evento si verifichi entro il compimento del 65° anno di età, il Contraente viene esonerato da tutti i pagamenti dei premi successivi alla data di denuncia dello stato di invalidità relativi alla Polizza base.

Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui al quale, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità superiore al 65% con conseguente perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta.

Il grado di invalidità permanente viene determinato quando, a giudizio medico, le minorazioni risultano stabili, quantificabili e ad esito non infausto. La valutazione del grado di invalidità avverrà secondo le norme previste dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (tabelle INAIL).

La presente garanzia non è applicabile qualora l'età dell'Assicurato sia **superiore a 55 anni** al momento della decorrenza contrattuale, **oppure risulti superiore a 70 anni** al momento della scadenza del periodo di pagamento dei premi.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia oggetto del presente contratto produce effetti dal momento della sottoscrizione e del pagamento, da parte del Contraente, della prima rata di premio della Polizza.

Art. 3 - Modalità di comunicazione dello stato di invalidità

Qualora si verificasse l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata, accludendo un dettagliato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che hanno causato l'invalidità. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche necessarie ad accertare lo stato di invalidità;
- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione utile per l'accertamento dello stato di invalidità;
- fornire tutte le prove necessarie per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità.

Art. 4 - Accertamenti dello stato di invalidità ed esonero dal pagamento dei premi

La Società renderà nota la propria decisione sul riconoscimento dell'invalidità e la comunicherà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di invio della lettera raccomandata del Contraente - di cui al precedente art. 3 - desunta dal timbro postale.

La Società, una volta accertato clinicamente lo stato di invalidità dell'Assicurato, esonera il Contraente dal pagamento del premio con decorrenza dalla medesima data di invio della lettera raccomandata del Contraente di cui al paragrafo precedente.

In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi e il Contraente, per continuare a usufruire delle garanzie previste dalla presente Assicurazione Complementare, sono tenuti nei confronti della

Società a:

- comunicare ogni eventuale cambio del luogo di residenza dell'Assicurato;
- fornire ogni notizia necessaria ad accertare il permanere dell'invalidità e comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa;
- consentire che la Società accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.

Art. 5 - Controversia e Collegio Arbitrale

Qualora - entro i termini di tempo previsti al precedente art. 4 - l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione, il Contraente, purché la Polizza sia regolarmente in vigore, ha facoltà di chiedere la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio arbitrale composto di tre medici, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione della Società entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione avutane.

I medici verranno nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 6 - Cessazione della garanzia

La presente Assicurazione Complementare si estingue nei seguenti casi:

- mancato pagamento dei premi della Polizza base;
- al termine dell'anno di assicurazione nel quale l'Assicurato compie 65 anni;
- nel momento in cui viene riconosciuto lo stato di invalidità dell'Assicurato e corrisposta la relativa prestazione.

In ogni caso i premi già versati restano acquisiti di diritto dalla Società.

Se la Polizza prevede anche altre garanzie Complementari, tali garanzie cessano al momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni Contrattuali. I relativi premi non saranno più dovuti.

Art. 7 - Esclusione dell'Assicurazione Complementare

La presente Assicurazione Complementare non contempla i casi di invalidità verificatisi a seguito di:

- tentato suicidio;
- infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo sia a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile, dell'Assicurato;
- guerra.

Art. 8 - Cessazione dello stato di invalidità

Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, la Società notifica, con lettera raccomandata, sia al Contraente sia all'Assicurato, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei premi, con decorrenza dalla data di cessazione dell'invalidità.

In questo caso, il Contraente è nuovamente tenuto al pagamento dei premi di Polizza.

Art. 9 - Richiamo alle Condizioni della Garanzia Base

Alla presente Assicurazione Complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni Contrattuali della garanzia base di Polizza. In ogni caso non si applicano gli articoli relativi alla riduzione, al riscatto e al prestito.

Art. 10 - Costo della garanzia

La presente prestazione, dove applicabile a norma dell'art. 1, è offerta a titolo gratuito.

Sezione 3/C

Assicurazione Complementare Temporanea per il caso di morte a Capitale Costante ed a Premi Unici Ricorrenti

Condizioni Contrattuali

La presente assicurazione non richiede la presentazione di visite mediche, prevedendo soltanto la compilazione di un semplice questionario anamnestico. È tuttavia previsto un periodo di “**carezza**” (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. **Le condizioni di carezza - qualora applicabili in quanto richiamate nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento del contratto - sono descritte alla Sezione 4 del presente fascicolo.**

Art. 1 - Oggetto e Scadenza dell'Assicurazione

La presente Assicurazione Complementare è applicabile per Assicurati che abbiano un'età compresa tra 18 e 60 anni alla data di decorrenza della polizza ed opera fino alla fine del periodo di pagamento dei premi con un limite massimo corrispondente alla ricorrenza annuale in cui l'Assicurato compie 76 anni.

La copertura assicurativa prevede, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza della copertura assicurativa stessa quale qui di seguito definita, e purché il relativo premio annuale descritto all'art. 2 sia stato pagato, **la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale variabile di anno in anno, pari ogni volta al prodotto del premio annuo complessivo per il numero degli anni mancanti alla conclusione del piano d'accumulo sottoscritto in Proposta, con il limite massimo di 100.000,00 Euro.** L'importo del capitale assicurato viene determinato ad ogni ricorrenza annuale e rimane costante fino alla successiva ricorrenza.

Se l'Assicurato sarà in vita alla data di scadenza della copertura assicurativa, quest'ultima si intenderà estinta ed i relativi premi pagati resteranno acquisiti di diritto da UNIQA Previdenza SpA.

La scadenza della presente copertura assicurativa è determinata - ed il relativo premio non è più dovuto - al verificarsi del primo degli eventi qui di seguito descritti. In particolare è definita alle ore zero del:

1. giorno corrispondente alla richiesta scritta di Riscatto totale della polizza “ASFALIA Custodia Accumulo”, o all'operazione di Riduzione della garanzia di base a seguito dell'interruzione del pagamento dei premi;
2. giorno corrispondente all'anniversario della data di decorrenza della polizza nel quale l'età dell'Assicurato sia pari a 76 anni. Per “*età dell'Assicurato*”, in ogni occorrenza delle presenti Condizioni, si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno;
3. giorno corrispondente all'anniversario della data di decorrenza della polizza nel quale il costo della presente copertura assicurativa risulti superiore al premio di rata.

L'interruzione della copertura è in ogni caso definitiva e non può più essere successivamente ripristinata.

Art. 2 - Determinazione del premio

L'importo del premio annuo viene determinato ad ogni ricorrenza annuale di polizza sulla base del capitale assicurato, come definito all'art. 1, e dell'età raggiunta a tale data dall'Assicurato. L'importo così determinato viene prelevato, fino alla scadenza della copertura, dal premio annuale previsto dal piano d'investimento della polizza con la medesima rateazione prevista per quest'ultimo.

L'Allegato 1 al presente fascicolo riporta i costi annuali della presente copertura per ogni casistica.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese in sede di Proposta, devono essere esatte, complete e veritiere.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, in questi casi la Società si riserva:

- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile, quando esiste dolo o colpa grave;

- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile, quando non esiste dolo o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 4 - Rischio di decesso: esclusioni e limitazioni

Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, UNIQA Previdenza SpA liquiderà immediatamente il capitale assicurato a tale data. **È esclusa dalla garanzia soltanto l'eventualità del decesso causato da:**

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
- *uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;*
- *suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore della polizza.*

Art. 5 - Richiamo alle condizioni della Garanzia base

Alla presente Assicurazione Complementare si applicano, per quanto qui non regolato, le Condizioni Contrattuali della garanzia base di Polizza. In ogni caso non si applicano gli articoli relativi al riscatto.

Sezione 4

Assicurazione Complementare Temporanea per il caso di morte a Capitale Costante ed a Premi Unici Ricorrenti

Condizioni supplementari di Carenza

*In questa Sezione vengono riportate le **Condizioni di Carenza**, applicabili là dove siano esplicitamente richiamate nel documento contrattuale rilasciato dalla Società al perfezionamento della Polizza.*

Art. 1 - Carenza per contratti senza visita medica

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, **a parziale deroga delle Condizioni Contrattuali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati relativi alla presente copertura assicurativa, al netto di eventuali spese accessorie e imposte.**

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto, che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

Allegato I

Assicurazione Temporanea in caso di morte a Premi Unici Ricorrenti

Premi per 1.000,00 Euro di Capitale Assicurato - Durata = 1 anno.

Età	Tassi di Premio	Età	Tassi di Premio
18	1,13	47	3,24
19	1,21	48	3,48
20	1,27	49	3,77
21	1,32	50	4,12
22	1,35	51	4,54
23	1,36	52	4,99
24	1,39	53	5,68
25	1,37	54	6,02
26	1,37	55	6,54
27	1,36	56	7,23
28	1,34	57	8,19
29	1,32	58	9,01
30	1,34	59	10,22
31	1,33	60	11,05
32	1,38	61	12,02
33	1,43	62	13,06
34	1,50	63	14,06
35	1,53	64	15,49
36	1,59	65	17,20
37	1,63	66	19,16
38	1,71	67	21,33
39	1,82	68	23,45
40	1,92	69	26,11
41	2,03	70	29,18
42	2,16	71	32,23
43	2,31	72	35,81
44	2,52	73	39,35
45	2,72	74	43,57
46	2,92	75	48,38

Regolamento del fondo interno “ASFALIA Custodia”

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno

UNIQA Previdenza SpA, Compagnia di Assicurazione sulla Vita, di seguito denominata “Società”, ha **istituito**, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, costituito dalla Linea di Investimento successivamente descritta, denominato “**UNIQA Previdenza ASFALIA Custodia**”, in seguito per brevità definito “**Fondo Interno**” o “**Fondo**”.

Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate. Il Fondo è costituito dalla Linea di Investimento, dettagliatamente descritta all’Art. 6, contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento. La responsabilità della gestione del Fondo e l’attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via sistematica direttamente da UNIQA Previdenza SpA.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente gli Investitori-Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Art. 4 - Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti alla Linea di Investimento facente parte del Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai successivi artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Criteri di investimento del Fondo

L’investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari.

In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap 474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni Contrattuali.

L’investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal provvedimento Isvap n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981G/98.

I criteri di investimento degli OICR sopra descritti sono univocamente definiti per ogni categoria di attivi, intendendosi con tale termine il criterio, coerente ed omogeneo per livello di rischio, della strategia di investimento che può essere adottata dalla Linea.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

Le categorie di attivi presenti nel Fondo, nel senso sopra definito, sono le seguenti tre:

5.1 - Categoria Monetaria e Liquidità

Tale categoria è rappresentata da azioni di SICAV o in quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, rappresentativi del mercato monetario, o da obbligazioni ordinarie quotate e non quotate, da certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da Stati, e da strumenti di liquidità aventi le seguenti caratteristiche:

1. la liquidità matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni del mercato monetario. L’obiettivo gestionale è comunque di tenere una liquidità media inferiore al 20%;
2. i certificati di deposito a breve (inferiore ai 12 mesi) sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato;
3. i titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di mercato.

5.2 - Categoria Obbligazionaria

La Categoria Obbligazionaria è rappresentata da:

1. azioni di SICAV o in quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo obbligazionario;
2. obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili, quotate e non quotate, purché l'emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo;
3. titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all'OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all'OCSE;
4. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
5. titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

5.3 - Categoria Azionaria

La categoria Azionaria è rappresentata da azioni di SICAV o da quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo azionario, ovvero direttamente in titoli azionari.

Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide non superiori al 20% e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Art. 6 - La Linea di Investimento

La Linea di Investimento presente nel Fondo è la seguente:

"ASFALIA Custodia Accumulo"

La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento "ASFALIA Custodia Accumulo" in azioni di SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento (OICR), ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari, con criteri di selezione degli investimenti in stretta e permanente relazione con le indicazioni provenienti dai mercati finanziari ed in funzione delle prospettive degli stessi. Inoltre la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti.

Finalità: consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli investimenti nel comparto azionario, con possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo, rispondendo alle esigenze di chi intende effettuare un investimento di ampio respiro..

Profilo di rischio: **Alto** (Categoria: *Bilanciata/Azionaria*)

Orizzonte temporale: **Lunga durata (18/20 anni)**

Benchmark: - 20% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE TREASURY TOTAL RETURN;
- 80% MSCI WORLD (USD).

Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l'obiettivo di massimizzare il rendimento.

Art. 7 - Rischio di cambio

Gli investimenti appartenenti alla Linea di Investimento sono espressi in Euro; poiché le valute dei comparti di SICAV, dei fondi comuni di investimento (OICR) e degli eventuali altri titoli azionari ed obbligazionari, nei quali la Linea investe, possono essere diverse dall'Euro, la conversione da dette valute in Euro comporta un rischio di cambio che non è coperto dalla Società.

Art. 8 - Patrimonio netto del Fondo Interno

La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio della Linea di Investimento costituente il Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, il valore complessivo netto della Linea sarà calcolato il primo giorno successivo di Borse aperte.

Il valore complessivo netto del patrimonio della Linea risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 11.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari (Esempio: azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).

Le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sono riconosciute al Fondo.

Inoltre, nel caso in cui attraverso l'acquisto diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo la Società maturi un credito d'imposta (su dividendi, ritenuta d'acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d'imposta che potrebbero maturare in capo a UNIQA Previdenza SpA) la Società riconoscerà tra gli attivi del Fondo, secondo il principio di competenza, tali crediti.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo è costituito dalla somma del patrimonio netto della Linea di Investimento.

Art. 9 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario della quota della Linea d'investimento del Fondo Interno viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno.

Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro. Il valore unitario della quota di ciascuna Linea di Investimento – al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo – verrà pubblicato ogni giorno sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società <http://www.uniqagroup.it/>; l'aggiornamento verrà effettuato non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti alla Linea di Investimento, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Art. 11 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) con rateo settimanale sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- oneri per l'amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:

Linea di Investimento	Commissioni di gestione
Commissioni di gestione	1,70%

- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare da un minimo dello 0,05% ad un massimo del 2,90%;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- Imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:

- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati a carico del Fondo.

Art. 12 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Art. 13 - Scritture Contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige:

- a. il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso;
- b. un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all'Art. 8 del presente Regolamento;
- c. un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento;
 - regolamento del Fondo Interno.

Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all'Art. 12, viene trasmesso all'ISVAP entro 30 giorni dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di UNIQA Previdenza SpA e sul sito Internet della Società <http://www.uniqagroup.it/>.

Art. 14 - Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo

La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione. Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le attività in un'altra Linea con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista per l'attuazione della variazione. Il Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all'interno delle possibilità offerte dalla Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal momento di ricevimento della comunicazione.

In caso di risoluzione del contratto, la Società corrisponderà al Contraente il controvalore delle quote accreditate sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.

Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.

Art. 15 - Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "UNIQA Previdenza ASFALIA Custodia" - esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti - potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche simili.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione; data di effetto della fusione.

Art. 16 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.

Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

Eventi di liquidazione		
Documentazione richiesta	Riscatto Totale o Parziale	Decesso Assicurato
Richiesta sottoscritta dal Contraente	•	
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (Solo se il Contraente è diverso dall'Assicurato)	•	
Coordinate bancarie di un c/c intestato al destinatario della liquidazione in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario	•	•
Comunicazione di avvenuto decesso dell'Assicurato		•
Certificato di morte dell'Assicurato		•
Relazione medica sulle cause del decesso; copia della cartella clinica qualora il decesso avvenga in ospedale, clinica o casa di cura, o comunque a seguito di malattia che abbia richiesto un precedente ricovero. Nel caso di decesso per cause violente, documento delle Autorità competenti - Carabinieri, Pretura, ecc. - dal quale risultino le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso e, nel caso in cui fosse stata aperta una inchiesta giudiziaria, il documento delle Autorità competenti attestante la chiusura dell'eventuale inchiesta giudiziaria.		•
Atto notorio certificante la presenza di un testamento e/o di eredi legittimi. (L'atto sostitutivo di notorietà è ammesso per importi non superiori a Euro 15.000,00)		•
Copia autenticata dell'eventuale testamento		•
Decreto del giudice tutelare, in presenza di beneficiari minorenni o incapaci, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa ed il suo eventuale reimpiego.		•
Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere "... figli nati e nascituri" o "Eredi legittimi"		•

NOTA:

Per i riscatti è richiesta la firma del Contraente; per i sinistri la firma di almeno uno dei Beneficiari.